

**Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina Corte di Cassazione, Sez. L - ,
Sentenza n. 30418 del 02/11/2023 (Rv. 669342 - 01)**

Procedimento disciplinare - in genere - Licenziamento disciplinare - Falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente - Mancata registrazione delle uscite interruttrive del servizio - Sussistenza - Verifica della proporzionalità ed adeguatezza - Necessità - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttrive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30418 del 02/11/2023 (Rv. 669342 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106